



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-95/19, 24 febbraio 2021, ECLI:EU:C:2021:128	Silcompa Spa c. Agenzia delle Doganes	Quinta	Rinvio pregiudiziale	IT	Ultima istanza	SI	/	/	Assistenza in materia di recupero di crediti – Accisa esigibile in due Stati membri per le medesime operazioni – Direttiva 92/12/CE – Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo – “Duplicazione della pretesa impositiva” relativa ai diritti di accisa – Rifiuto della richiesta di assistenza presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro

Classificazione

Diritto secondario - Accise

Questione pregiudiziale

Se il disposto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva [76/308], in relazione all'articolo 20 della direttiva [92/12,] possa essere interpretato nel senso che, nel giudizio avviato avverso gli atti esecutivi di riscossione, possa costituire oggetto di disamina, ed eventualmente in quali limiti, il presupposto del luogo (di effettiva immissione in consumo) in cui l'irregolarità o l'infrazione sia stata effettivamente commessa qualora, come nell'ipotesi in giudizio, la medesima pretesa, fondata sulle stesse ed uniche operazioni di esportazione, venga avanzata, autonomamente, nei confronti del contribuente dallo Stato richiedente e dallo Stato adito, e presso quest'ultimo siano pendenti, contemporaneamente, sia il giudizio sulla pretesa interna sia quello sull'attività di riscossione per l'altro Stato, assumendo un tale accertamento valore ostativo alla richiesta di assistenza e, dunque, a tutti gli atti esecutivi.

Dispositivo

L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, in combinato disposto con l'articolo 20 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di contestazione riguardante i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, l'organo competente di tale Stato membro può rifiutare di accogliere la domanda di recupero dei diritti di accisa, presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, per quanto riguarda prodotti irregolarmente svincolati da un regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, qualora tale domanda sia fondata sui fatti riguardanti le medesime operazioni di esportazione che siano già oggetto di un recupero dei diritti di accisa nello

Nota redazionale

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha affrontato alcune questioni che attengono all'applicazione della disciplina relativa all'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti tributari con riferimento all'ambito delle accise sui prodotti alcolici.

A tale riguardo, va segnalato che la Corte si è interessata a tali profili alla luce delle previgenti norme - la direttiva 76/308 e la direttiva 92/12 - oggi sostituite, rispettivamente, dalla direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure e dalla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.

La vertenza prendeva origine nel mese di gennaio del 2000, in seguito ad un controllo effettuato dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito della procedura di cooperazione amministrativa. In tale sede era stato accertato che alcuni documenti amministrativi che avrebbero dovuto accompagnare delle partite di alcool spedite dalla società contribuente - la Silcompa s.p.a. - in Grecia presentavano profili di falsità. L'Agenzia delle Dogane, di conseguenza, aveva emesso tre avvisi di pagamento per il recupero dei diritti di accisa non versati. All'esito di una transazione con l'Agenzia delle Dogane, la vertenza veniva definita con il pagamento da parte della Silcompa delle imposte dovute. In contemporanea, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ellenica emetteva, in relazione alle medesime operazioni di esportazione all'interno dell'Unione, due atti di addebito delle accise, ritenendo che fosse stata dimostrata l'illegale immissione in consumo, nel territorio ellenico. Successivamente, quest'ultima presentava, in forza dell'art 6, par 1, della direttiva 76/308, una richiesta di assistenza all'Agenzia delle Dogane per il recupero in Italia dei crediti relativi ai diritti di accisa considerati. La Silcompa si opponeva alle misure di riscossione attivate in Italia. La Cassazione, investita della questione, interponeva domanda di rinvio pregiudiziale, dubitando se, nell'ambito di un ricorso relativo alla procedura esecutiva avviata nel contesto dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti relativi a diritti di accisa, possa configurarsi un'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, dal momento che domande fondate sui medesimi fatti generatori dell'accisa sono state presentate parallelamente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e in quello in cui ha sede l'autorità adita. In altre parole, il dubbio posto dalla Cassazione riguarda la possibilità che, nell'ambito di un'azione di contestazione riguardante i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, l'organo competente di tale Stato membro possa rifiutare di accogliere la domanda di recupero dei diritti di accisa, presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, per quanto riguarda prodotti irregolarmente svincolati da un regime sospensivo e fondata sulle medesime operazioni di esportazione che sono già oggetto del recupero dei diritti di accisa nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

A tale riguardo la Corte distingue varie situazioni e osserva che, alla luce della disciplina applicabile, non può ritenersi che tutti gli Stati membri, interessati da un trasporto irregolare di prodotti soggetti ad accisa, possano procedere alla riscossione di tale tributo. Pertanto, salvo ipotesi derogatorie fondate su specifici criteri presuntivi, soltanto il primo Paese in cui si sia verificata l'immissione in consumo ha diritto a riscuotere i diritti di accisa. La Corte si sofferma poi sul meccanismo delle procedure di cooperazione amministrativa. A tale riguardo, la CGUE evidenzia che, in generale, le autorità dello Stato membro adito non possono rimettere in discussione la valutazione delle autorità dello Stato membro richiedente, poiché una siffatta valutazione fa parte dell'oggetto stesso del credito di cui lo Stato membro richiedente chiede il recupero e rientra quindi nella sua esclusiva competenza. La Corte sottolinea però che la situazione in cui vengono fatti valere due crediti concorrenti fondati, in sostanza, sulle stesse operazioni di esportazione, l'uno accertato da un organo dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita e l'altro accertato da un organo dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, non è normata a livello normativo. Inoltre, la CGUE segnala che vi è precedente giurisprudenza che ha riconosciuto che, in via eccezionale, gli organi dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita sono autorizzati a verificare se l'esecuzione del titolo sia atta a ledere, in particolare, l'ordine pubblico di tale Stato membro e, eventualmente, a non accordare in tutto o in parte l'assistenza o a subordinarla al rispetto di talune condizioni (cfr., le sentenze del 14 gennaio 2010, Kyrian, C-233/08 e del 26 aprile 2018, Donnellan, C-34/17). In conclusione, alla luce delle particolarità del caso, la CGUE afferma che è necessario consentire all'organo competente dello stesso Stato membro richiesto di rifiutare l'esecuzione in quanto l'esecuzione porterebbe alla doppia riscossione dei diritti di accisa gravanti sostanzialmente sulle stesse operazioni relative ai medesimi prodotti. Peraltro, aggiunge la Corte, tale conclusione sarebbe anche giustificata dal fatto che, altrimenti argomentando, si ammetterebbe che, in uno stesso sistema nazionale, possano coesistere due decisioni definitive riguardanti l'imposizione degli stessi prodotti soggetti ad accisa, fondate su presupposti opposti.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN